COMUNE DI FAVRIA

Provincia di Torino

§§§§§§§§§§

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA

****
****
****
***
*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25/05/2004
Entrato in vigore il 01/07/2004

INDICE

Articolo	Descrizione
1	Oggetto del regolamento
2	Procedura di adozione
3	Commissione consultiva comunale
4	Modalità di svolgimento delle attività
5	Autorizzazione d'esercizio – superficie minima
6	Procedura per la presentazione della domanda e per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio
7	Accertamento dei requisiti di cui alla Legge 443/85 ed altri
8	Idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti *(norme comuni con l'attività di barbiere e parrucchiere)*
8 bis	Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti
8 ter	Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio
8 quater	Altre disposizioni igienico sanitarie
9	Accertamento della qualifica professionale
10	Accertamento della distanza tra nuovi esercizi e esercizi preesistenti
11	Trasferimento degli esercizi – Nuova autorizzazione
12	Modifica della titolarità
13	Sospensione temporanea dell'attività su richiesta dell'operatore
14	Cessazione dell'attività
15	Sospensione e revoca dell'autorizzazione
16	Esposizione tariffe
17	Orari
18	Vigilanza
19	Sanzioni
20	Disposizioni transitorie e finali
21	Rimandi
22	Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.

1.1 Il presente Regolamento in conformità alle norme della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e della Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54 disciplina L'attività di:

a) ESTETISTA, titolo che designa le attività comprendenti le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti.

Sono incluse tra le attività di estetista e quindi soggette ad autorizzazione, quelle inerenti l'adeguamento estetico dell'aspetto come quelle di truccatore, estetista visagista depilatore, manicure e pedicure e massaggiatore facciale.

Sono incluse nell'attività di estetista e quindi soggette ad autorizzazione, le attività svolte all'interno dei centri abbronzanti o nelle palestre o in altre simili attività anche quando l'attività esercitata consista nelle mera messa a disposizione di lampade abbronzanti o altre apparecchiature inserite nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico allegato alla Legge 1/90 a favore dei clienti senza alcun intervento attivo degli operatori sulla persona.

Sono invece escluse dall'attività di estetista le attività che riguardano i "tatuaggi" ed il "piercing" che tuttavia dovranno essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

1.2 Tali attività possono essere esercitate in forma individuale o in forma societaria di persone o di capitali in luogo pubblico o privato anche a titolo gratuito.

1.3 Non sono oggetto del presente Regolamento le attività di formazione e di aggiornamento professionale svolte per fini esclusivamente didattici dagli Enti o dalle Associazioni di comparto autorizzati in locali e con attrezzature conformi alle norme urbanistiche e igieniche vigenti.

Articolo 2 - Procedura di adozione.

2.1 Il presente Regolamento viene adottato dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Provinciale per l'Artigianato di cui all'Articolo 10 della Legge 8 agosto 1983 n. 443, sentito altresì il parere obbligatorio e non vincolante della Commissione Comunale per l'esercizio delle attività di Barbiere e Parrucchiere (qualora ritenuta organismo collegiale indispensabile), e previa approvazione degli organi di tutela.

2.2 Del Regolamento adottato viene chiesta l'omologazione ai sensi dell'articolo 2 della LR 30/82 all'Assessorato Regionale alla Sanità - Settore Prevenzione Sanitaria negli ambienti di Vita e di Lavoro ovvero agli organi dallo stesso Assessorato delegati.

Articolo 3 - Commissione consultiva comunale.

3.1 La commissione consultiva per la disciplina delle attività di estetista barbiere e parrucchiere di cui all'art. 3 della L. 1142/70, qualora ritenuta organismo collegiale indispensabile, è composta dagli stessi membri della commissione consultiva per l'attività di barbiere e parrucchiere ed integrata con

- n. 2 imprenditori artigiani autorizzati all'esercizio dell'attività di estetista designati dalle Associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e su loro delega dalle Associazioni provinciali.

3.2 La designazione di questi componenti da parte delle Associazioni Artigiane e dei Sindacati dei Lavoratori deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dalla relativa richiesta. In caso di omessa designazione di alcuni membri della Commissione, il Sindaco può prevedere un ulteriore termine di 30 giorni per provvedervi.
Decorso quest'ultimo termine, la Giunta provvede autonomamente alla nomina e all'insediamento della Commissione, la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti.

3.3 La commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti in merito:
- alla redazione del regolamento e sue modifiche

- alle domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi o trasferimento degli esercizi esistenti
- al calendario e agli orari di apertura e chiusura degli esercizi
- all'adozione dei provvedimenti di annullamento, revoca e pronuncia di decadenza delle autorizzazioni
- ad ogni altra questione riguardante la categoria.

3.4 La commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale e comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo.

3.5 La seduta della Commissione è valida se presente un numero di membri pari ad almeno la metà più uno dei componenti effettivi.

3.6 La commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta.
L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3.7 I membri della commissione di cui al presente articolo che non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive, decadono automaticamente e devono essere sostituiti.

Articolo 4 - Modalità di svolgimento delle attività.

4.1 Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante, salvo nelle manifestazioni indette e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale di Favria e subordinate ad apposita autorizzazione temporanea.

4,2 Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere svolte con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 1/90 e con l'applicazione del prodotti cosmetici definiti dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713.

4.3 Tali attività possono essere svolte in modo saltuario ed eccezionale presso il domicilio del cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione o da un loro dipendente incaricato, purché il servizio avvenga in normale orario di lavoro e si provino validi motivi di impedimento da parte del cliente di utilizzare la sede d'esercizio dell'estetista.

4.4 Tali attività possono altresì essere svolte in modo saltuario e eccezionale presso enti, istituti, ospedali, alberghi piscine, palestre, ed altre simili strutture, sempre che siano in possesso di regolare autorizzazione amministrativa.

I locali destinati al servizio devono tuttavia essere dichiarati conformi alle normative igienico sanitarie vigenti.

4.5 E' vietato l'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento senza il possesso di regolare autorizzazione a titolo di dimostrazione salvo che le iniziative non siano organizzate nel corso dell'attività di formazione e aggiornamento da Scuole professionali che siano state autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato.

4.6 L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o parrucchiere secondo il dettato dell'Articolo 15 delta Legge Regionale 54/92, ma in questo caso devono essere disponibili locali separati, ovvero deve essere svolta in locali, pure appartenenti alla stessa struttura, ma separati rispetto a quelli ove si svolge l'attività di barbiere o parrucchiere.

Articolo 5 - Autorizzazione d'esercizio - Superficie minima.

5.1 L'esercizio dell'attività di estetista è soggetta ad autorizzazione amministrativa.

5.2 Per l'esercizio dell'attività di estetista è necessaria la superficie minima fissata dalle vigenti normative in materia igienico sanitaria e riportate all'articolo 8

5.3 L'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 107 comma 3 lettera f) del D.L.vo 267/2000, dal Responsabile del Servizio, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda regolare e completa, sentito il parere non vincolante - solo se ritenuto organismo collegiale indispensabile - della Commissione Comunale integrata dai rappresentanti degli estetisti e prevista dall'Articolo 2 bis della. Legge 101/63 e previo accertamento di ognuno del requisiti di cui agli articoli 6, 7 8 e 9 successivi.

Articolo 6 - Procedura per la presentazione della domanda e per il rilascio dell'autorizzazione

6.1 La richiesta di autorizzazione d'esercizio e la richiesta di verifica dell'idoneità sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate dei procedimenti tecnici usati e degli addetti devono essere inoltrate al Comune competente e devono contenere

la prima (richiesta di autorizzazione d'esercizio):

1) i dati anagrafici del titolare richiedente e dell'eventuale direttore dell'azienda se diverso dal titolare con relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del direttore stesso,

2) la descrizione dettagliata dell'attività che si intende esercitare,

3) la precisa ubicazione del locale da utilizzare per l'esercizio dell'attività,

4) autocertificazione attestante la disponibilità degli stessi locali.

Alla domanda vanno allegati:
a) il certificato della Commissione provinciale dell'artigianato relativo alla qualifica professionale;
b) L'indicazione del direttore dell'azienda per le aziende diverse da quelle previste dalla Legge 443/85;

e la seconda (richiesta di verifica idoneità sanitaria) deve contenere:

1) i dati anagrafici del titolare richiedente,
2) la descrizione dettagliata dell'attività che si intende esercitare,
3) la precisa ubicazione del locale da utilizzare per l'esercizio dell'attività
4) elenco dettagliato delle attrezzature utilizzate

Alla domanda vanno allegate:

a) 2 copie della planimetria dei locali in scala 1:100,
b) 2 copie della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico
c) 2 copie dell'ultima bolletta dell'acqua e/ o certificazione attestante all'allacciamento all'acquedotto.

Articolo 7 - Accertamento dei requisiti di cui alla legge 443/85 ed altri.

7.1 L'autorizzazione di cui all'Articolo 5, può essere rilasciata previo accertamento dei requisiti di cui alla legge quadro sull'artigianato Legge 8 agosto 1985 n. 443.

7.2 L'accertamento non è richiesto se l'impresa risulta iscritta all'albo delle imprese artigiane.

7.3 Per le imprese societarie non aventi i requisiti di cui al primo comma, si accerta la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione all'albo delle imprese.

Articolo 8 - Idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti *(norme comuni con l'attività di barbiere e parrucchiere)*

8.1 I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere:

a) l'altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività in oggetto non devono essere inferiori all'altezza di mt. 2,70 (D.M. 5.7.1975)

b) la superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (DPR 303/56, art. 10).

c) in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.

8.2 I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privatezza e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi, in particolari casi, (centri storici), anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente.
Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,50 e dotati di lavandino all'interno e di tazza.
Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di barbiere e parrucchiere, di antilatrina con porta a chiusura automatica.

8.3 Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 5.3.1990 n. 46.

8.4 Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno 1 lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all' A.S.L. competente per territorio ex art. 8 DPR 19.3.1956 n. 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

a - separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'aria ambiente
b - presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora
c - rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti
d - impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

8.5 Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino a un'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti: le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile e impermeabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa e di facile esecuzione fino a mt. 1,80.

8.6 Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.S.L. competente, vanno installati su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo, di mt. 0,30. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.
I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.
Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.
Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere/barbiere stesso. Questi é autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

8.7 Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.
Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (DPR 19.3.1956 n. 303, art. 18).

8.8 Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.
In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

8.9 Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti.
Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

8.10 Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione: gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

8.11 Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:
a - l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;

b - il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;

c - prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;

d - nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento.

e - per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura.

f - le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;

g - tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso: tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio; in ogni caso, tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcol denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.S.L., quale organo di vigilanza sanitaria competente sul territorio;

h - gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;

i - in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;

l - dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;

m - le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;

n - per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;.

o - le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo
di guanti monouso;

p - i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;

q - il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,50 mt/sec alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;

r - durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;

s - gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121ø C. per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170ø C. per due ore.
Quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica: in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante, e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano cloro, in particolar modo per la sua praticità la cloramina, disponibile in polvere e compressa da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr. per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina;

t - gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.

8.12 Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. I titolari dell'autorizzazione devono segnalare altresì all'Organo di Vigilanza dell'U.S.S.L. eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (DPR 1124/65).

8.13 Il personale di minore età o in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita ai sensi della Legge 17.10.1976 n. 977.

8.14 Le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere pettinatrice o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazione servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14, 2ø comma, punto B della L.R. 26.03.1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990.
Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

Articolo 8 bis - Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti

8b.1Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.

8b.2 Le attività di barbiere e di parrucchiere possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiante per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio di Igiene e sanità Pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.

8b.3 Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

8b.4 Le attività di barbiere e parrucchiere possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute,purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.S.L. competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

8b.5 Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

Articolo 8 ter - Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio

8c.1 Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:

a - locali:
devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'art. 8, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza.
Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.

b - impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:
deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.S.L. competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo fino a mt. 0,30.
I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.
Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'art. 8 punti 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 devono essere rispettate.
Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione. Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

Articolo 8 quater - Altre disposizioni igienico sanitarie

8d.1 Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.S.L. competente potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

Articolo 9 - Accertamento della qualifica professionale.

9.1 L'autorizzazione di cui all'articolo 5, può essere rilasciata previo accertamento della qualifica professionale del richiedente secondo le norme contenute negli articoli 4 della Legge 1/90 e 4 della Legge Regionale 54/92.

9.2 L'accertamento si definisce con l'acquisizione dell'anno di certificazione di qualifica rilasciato dalla Commissione provinciale dell'artigianato, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 10 - Accertamento della distanza tra nuovi esercizi e esercizi preesistenti.

10.1 A fare data dall'entrata in vigore del presente Regolamento sul territorio del Comune di Favria, la distanza metrica lineare (ml.) tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti **è fissata in ml. 150.**

10.2 L'accertamento della distanza metrica lineare è affidata all'Amministrazione Comunale che si avvale dei Servizi Tecnici comunali.

10.3 Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra esercizi si dovranno seguire le seguenti fasi:

a) individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;

b) tracciamento dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dell'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzeria,

c) misura della distanza, in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzeria della strada.

10.4 Per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico la distanza sarà misurata fino alla porta di ingresso del fabbricato stesso.

10.5 Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le attività ubicate nei Centri Commerciali programmati.

Articolo 11 - Trasferimento degli esercizi - Nuova autorizzazione.

11. 1 Le aziende che intendono trasferire la loro sede operativa in un altro locale del territorio comunale, devono inoltrare domanda di autorizzazione e contestualmente dichiarare la disponibilità a restituire la precedente autorizzazione per essere, verificati i presupposti sostituita da nuova autorizzazione,

11.2 A fare data dall'entrata in vigore del presente Regolamento sul territorio del Comune di Favria, la distanza metrica lineare (ml.) tra il locale dell'attività trasferita e quelli esistenti **è fissata in ml. 20.**

11.3 L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile del Servizio previo parere non vincolante - solo se ritenuto organismo collegiale indispensabile - della Commissione comunale richiamata all'articolo 3 del presente Regolamento.

Articolo 12 - Cambio di titolarità.

12.1 Il cambio di titolarità nell'attività di estetista, qualora non vi sia modifica dei locali che, incida sui requisiti igienico sanitari degli stessi, è subordinato ad una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/90 dalla quale deve risultare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività secondo le procedure rissate dal precedente articolo 6.

12.2 Il subentrante può iniziare l'attività solo dopo che sia stata presentata la dichiarazione del comma precedente, controfirmata, dal cedente e/o accompagnata da copia dell'atto di cessione.

12.3 L'autorizzazione del cedente decade dalla data di cambio di titolarità dichiarata.

Articolo 13 - Sospensione temporanea dell'attività su richiesta dell'operatore

13.1 La sospensione dell'attività di estetista per un periodo superiore a 30 giorni deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio.

13.2 Tale sospensione può essere autorizzata fino a un anno prorogabile per il periodo e per i motivi di necessità o per altri gravi motivi da documentare, in ogni caso.

Articolo 14 - Cessazione dell'attività.

14.1 Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare al Comune apposita comunicazione con l'esatta data del termine che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale del comune, restituendo contestualmente il relativo atto autorizzatorio.

Articolo 15 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

15.1 L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di quindici giorni qualora venga formalmente accertato che l'esercizio effettua con continuità e senza giustificato motivo interruzioni giornaliere dell'attività.

15.2 L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi.

a) per sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi della persona autorizzata;

b) per sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti per l'esercizio dell'attività;

c) per la chiusura oltre i termini previsti al punto 13.2.

Articolo 16 - Esposizione delle tariffe.

16.1 E' fatto obbligo ai titolari delle attività di estetista di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico le tariffe delle prestazioni professionali praticate.

Articolo 17 - Orari.

17.1 E' consentita la apertura al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue: nel rispetto di tali limiti l'orario può essere determinato liberamente, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

17.2 E' prevista la chiusura obbligatoria la domenica e nei seguenti giorni festivi:

Capodanno - Epifania - Lunedì dell'Angelo - 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno - 15 agosto - Ognissanti - Immacolata Concezione - Natale - Santo Stefano.

17.3 E' prevista la chiusura infrasettimanale obbligatoria di un giorno che può essere fissato tra il lunedì e il sabato. La chiusura infrasettimanale eventualmente fissata dall'operatore non è comunque obbligatoria, qualora nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.
La chiusura infrasettimanale è altresì facoltativa nel mese di dicembre di ciascun anno

17.4 Nel caso in cui le festività di Capodanno e Natale cadano di lunedì e martedì, nel giorno precedente a dette festività sarà osservato l'orario normale.

17.5 Le giornate di chiusura e gli orari di lavoro devono essere comunicati al Comune con il modello allegato al Regolamento ed esposti al pubblico.

Articolo 18 - Vigilanza.

18.1 Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia municipale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra autorità competente, possono accedere ai locali in cui si svolgono le attività di estetista.

Articolo 19 - Sanzioni.

19.1 L'inosservanza delle norme del presente Regolamento, fatta eccezione per quelle previste dalle vigenti leggi, è punita con le seguenti sanzioni:

a- Art. 4, comma 3: svolgere a domicilio attività di estetista al di fuori del normale orario di lavoro e/o senza che venga comprovato un valido motivo di impedimento da parte del cliente di utilizzare la sede dell'esercizio dell'estetista medesimo;

minimo Euro 50 massimo Euro 300

b- Art.4, comma 5: esercitare attività di dimostrazione senza essere in possesso di regolare autorizzazione:
minimo Euro 100 massimo Euro 600

c- Art. 4, comma 6: svolgere attività di estetista in locali non separati da quelli ove si svolge attività di barbiere e/o parrucchiere:

minimo Euro 250 massimo Euro 600

d- Art. 11, comma 1: trasferire la sede operativa in un altro locale del territorio comunale senza aver preventivamente inoltrato domanda di autorizzazione:

minino Euro 250 massimo Euro 1500

c- Art. 12, comma 2: subentrare in una attività di estetista senza presentare la dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990:

minimo Euro 250 massimo Euro 1500

f- Art. 13, comma 1: sospendere l'attività di estetista per un periodo superiore a 30 giorni senza autorizzazione del Responsabile del Servizio:

minimo Euro 100 massimo Euro 600

g- Art.14, comma unico: cessare l'attività di estetista senza darne comunicazione al Comune o non restituire, in caso di cessazione dell'attività, il relativo atto autorizzatorio:

minimo Euro 250 massimo Euro 1500

h- Art. 16, comma unico: non esporre in luogo ben visibile al pubblico le tariffe delle prestazioni professionali praticate:

minimo Euro 50, massimo Euro 300

i- Art. 17, comma 1: tenere il locale aperto al pubblico prima delle ore 7 o dopo le ore 22 o superare il limite delle 13 ore giornaliere di apertura:

minimo Euro 50, massimo Euro 300

j- Art. 17, comma 2: tenere il locale aperto al pubblico alla domenica o nel giorni di Capodanno, Epifania, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio 2 giugno, 15 agosto, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano:

minimo Euro 100, massimo Euro 600

k- Art. 17, comma 3: tenere il locale aperto al pubblico in giornata di chiusura infrasettimanale:

minimo Euro 100 massirno Euro 600

l- Art. 17, comma 5; non esporre al pubblico il cartello indicante le giornate di chiusura e gli orari di lavoro, o non comunicare al Comune le giornate di chiusura e gli orari di lavoro:

minimo Euro 50 massimo Euro 300

19.2 Possono essere adottare le seguenti sanzioni accessorie oltre a quelle indicate al primo comma:

a) richiamo e/o diffida;

b) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 15 giorni;

c) revoca dell'autorizzazione.

19.3 l'esercizio dell'attività in forma abusiva comporta invece una sanzione

da un minimo Euro 516 ad un massimo Euro 1.032

ed immediata cessazione dell'attività, oltre all'applicazione altre sanzioni stabilite dalla normativa in vigore per eventuale mancanza:
- dei requisiti professionali (da Euro 516 a Euro 2.582)
- dell'iscrizione all'Albo delle imprese Artigiane
- dell'autorizzazione igienico sanitaria

19.4 Le sanzioni verranno applicate secondo quanto disposto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Sindaco.

Articolo 20 - Disposizioni transitorie e finali.

20.1 Coloro che alla data di entrata in vigere del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista hanno diritto a continuare l'attività per 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento.

20.2 Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti dal presente Regolamento il Responsabile del Servizio provvede entro 120 giorni a fissare il termine massimo, non superiore a 12 mesi per gli adeguamenti necessari,

Articolo 21 - Rimandi.

21.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.

Articolo 22 – Entrata in vigore

22.1 Il presente regolamento entra in vigore il primo del mese successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione

22.2 Sono abolite tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.